

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

All.to al PTOF 2022/25

INDICE

PREMESSA

- 1. COS'È IL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA E COSA CONTIENE**
- 2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO**
- 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 4. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**
- 5. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES**
 - 5.1 ALUNNI DISABILI (Legge 104/92)**
 - 5.2 ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**
 - a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)
 - b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio
 - c. Alunni con deficit nelle aree non verbali
 - d. Altre problematiche severe
 - e. Alunni con funzionamento cognitivo ad alto o altissimo potenziale
 - f. Alunni con disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - g. Alunni con funzionamento intellettivo limite (borderline)
 - 5.3 ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO**
- 6. AZIONI PER L'INCLUSIONE**
 - 6.1 AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA**
 - a. GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)
 - b. PI (Piano per l'Inclusione)
 - c. GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)
- 7. ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**
 - 7.1 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE**
 - a. Iscrizione
 - b. Accoglienza
 - 7.2 SOGGETTI COINVOLTI**
 - a. Dirigente Scolastico
 - b. Referente BES/FF. SS. Inclusione
 - c. Docente di sostegno
 - d. Docente curricolare
 - e. Consiglio di classe
 - f. Collaboratore scolastico
 - g. Esperto AUSL
 - h. GLO
 - 7.3 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**
 - a. Piano Educativo Individualizzato (PEI)

- b. Relazione di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)
- c. Verifiche e valutazione
- d. Esame di Stato e prove INVALSI

8. ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DSA E ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

8.1 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

- a. Iscrizione
- b. Accoglienza

8.2 SOGGETTI COINVOLTI

- a. Dirigente Scolastico
- b. Funzione Strumentale Inclusione
- c. Coordinatore di classe
- d. Consiglio di classe
- e. GLI
- f. Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

8.3 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

- a. Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- b. Strumenti compensativi e misure dispensative
- c. Didattica delle lingue straniere
- d. Verifica e valutazione
- e. Esame di Stato e prove INVALSI

9. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

9.1 LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

- a. La decisione del Consiglio di classe

9.2 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

10. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

10.1 PROTOCOLLO DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

- a. Contenuti

10.2 SOGGETTI COINVOLTI:

- a. La Commissione Accoglienza
- b. Consigli di Classe

10.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO DIDATTICO

- a. Domanda d'iscrizione
- b. Colloquio con i genitori
- c. Approfondimento della conoscenza
- d. Inserimento degli alunni nelle classi
- e. Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza descrive i processi di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni e dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessaria l'individuazione di regole e indicazioni comuni, finalizzate alla promozione di pratiche condivise da tutta la comunità scolastica.

Questo non significa, però, creare dei percorsi di insegnamento-apprendimento differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà composita in cui attuare molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti.

Una scuola veramente inclusiva deve essere capace di andare oltre le etichette e di riconoscere e valorizzare le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno.

1. COS'È IL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA E COSA CONTIENE

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione, che permette lo sviluppo e il consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative di ogni istituzione scolastica, divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa. Esso definisce in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente: Dirigente Scolastico, famiglia, i singoli docenti, gli uffici di segreteria, i referenti di plesso, la Funzione Strumentale per l'Inclusione, ecc., con l'intento di agevolare, promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo.

Il protocollo contiene:

- Le finalità del documento;
- I riferimenti normativi che hanno portato alla compilazione del documento;
- La descrizione dei bisogni educativi speciali;
- Le azioni inclusive attuate a livello di istituzione scolastica;
- Le modalità di accoglienza e l'intervento educativo realizzato sugli alunni con disabilità;
- Le modalità di accoglienza e l'intervento educativo realizzato sugli alunni con DSA e altri disturbi specifici dell'apprendimento;
- Le modalità di accoglienza e l'intervento educativo realizzato sugli alunni in situazione di svantaggio;
- Le indicazioni per la verifica e la valutazione e per lo svolgimento delle prove INVALSI e degli Esami di Stato;
- Le schede di osservazione per l'individuazione precoce dei BES e le griglie di osservazione sistemica;
- I modelli di Piano Educativo Individualizzato e di Piano Didattico Personalizzato per le diverse tipologie di BES.

2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il Protocollo di Accoglienza è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;
- Favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata;
- Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi al disturbo;
- Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle esigenze degli alunni con BES;
- Sensibilizzare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche dei BES;
- Prestare attenzione ai segnali che indicano un disturbo;

- Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la scuola e la famiglia.

In merito ai risultati di apprendimento, occorre fare una precisazione preliminare l'adozione da parte della scuola di misure, modalità e strategie didattico – educative finalizzate al superamento di condizioni oggettive di difficoltà di uno studente, non può da sola, garantire in modo automatico il successo formativo, per il quale sono invece condizioni indispensabili la collaborazione e l'impegno della famiglia e dell'alunno stesso secondo le sue capacità.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

| | |
|---|--|
| DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 | Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 5; |
| Legge n.328 del 13 novembre 2000 | Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; |
| Legge n.53 del 28 marzo 2003 | Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; |
| DPR n.89 del 20 marzo 2009 | Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; |
| DPR n. 122 del 22 giugno 2009 | Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; |
| DPR n. 87 del 15 marzo 2010 | Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; |
| DPR n. 88 del 15 marzo 2010 | Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; |
| DPR n. 89 del 15 marzo 2010 | Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; |
| Legge n. 107 del 13 luglio 2015 | Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; |
| Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 | Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo; |
| Nota MIUR prot. n. 1143 del 17 maggio 2018 | L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno. |

Disabilità

| | |
|---|---|
| Legge n. 517 del 4 agosto 1977 | Legge sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico che prevede l'abolizione delle classi speciali e l'inserimento nelle classi comuni degli alunni disabili; |
| Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 | Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; |
| DPR n. 24 febbraio 1994 | Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap; |
| DPR n. 323 del 23 luglio 1998 | Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425; |
| Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 | Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006; |
| O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 | Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15; |
| C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 | Certificazione per gli alunni in situazione di handicap; |
| DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 | Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; |
| Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 | Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"; |
| Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 | Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; |
| Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 | Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». |
| Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020 | "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità ai sensi dell'art.7 comma 2 ter, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66". |
| Allegato B – Linee Guida | Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. |

DSA

| | |
|--|---|
| Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 | Iniziative relative alla dislessia; |
| Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 | Iniziative relative alla dislessia; |
| Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 | Disturbi di apprendimento: indicazioni operative. |
| Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 | Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; |
| DM n. 5669 del 12 luglio 2011 | Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo |

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;

Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Alunni stranieri

| | |
|---|--|
| DPR n. 394 del 31 agosto 1999 | Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286; |
| CM n. 87 del 23 marzo 2000 | Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; |
| CM n. 3 del 5 gennaio 2001 | Iscrizione alle classi di ogni ordine e grado; |
| Legge n. 189 del 30 luglio 2002 | Modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo; |
| Pronuncia Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005 | “Documento generale di indirizzo per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale”; |
| CM n. 24 del 1 marzo 2006 | Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006”; |
| CM n. 2 dell' 8 gennaio 2010 | Rispetto del limite del 30% delle iscrizioni degli alunni stranieri nelle singole classi; |
| Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 | Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014”; |
| Nota MIUR n. 7443 del 18 dicembre 2014 | Trasmissione delle “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”; |
| Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 | Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturale”; |
| Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 | Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo. |

Altri BES

| | |
|--|---|
| Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 | Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività); |
| Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 | Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività; |
| Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 | Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica; |
| CM del 20 marzo 2012 | Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD; |
| CM n. 8 del 6 marzo 2013 | Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative; |
| Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 | Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti. |

4. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, disability and health, ovvero Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità*) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei BES, comprendente:

- Alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992);
- Alunni con disturbi evolutivi specifici:
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati ai sensi della Legge 170/2010);
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio;
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali;
 - altre problematiche severe;
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
 - alunni con funzionamento cognitivo limite;
- Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale.

5. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

| DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) | |
|---|--|
| ❖ Minorati vista | Diagnosi Funzionale (DF) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico |
| ❖ Minorati udito | |
| ❖ Minorati psicofisici | |
| DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | |
| ❖ DSA certificati (Legge 170/2010) | Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico |
| ❖ Deficit nell'area del linguaggio | Diagnosi |
| ❖ Deficit nelle aree non verbali | Diagnosi |
| ❖ Altre problematiche severe | Diagnosi |
| ❖ Funzionamento cognitivo ad alto o altissimo potenziale | Diagnosi |
| ❖ ADHD/DOP | Diagnosi |
| ❖ Funzionamento cognitivo limite (borderline) | Diagnosi |
| SVANTAGGIO | |
| ❖ Socio-economico | Altra documentazione – relazione team docenti |
| ❖ Linguistico e culturale | Altra documentazione – relazione team docenti |
| ❖ Altro | Altra documentazione – relazione team docenti |

5.1 ALUNNI DISABILI (Legge 104/1992)

La legge quadro n.104/1992 definisce come persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità garantendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita”.

5.2 ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente cattiva comprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce **“comorbidità”**. La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo emotivi e del comportamento.

Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario; le certificazioni di medici privati saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

d. Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per esempio un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

e. Alunni con funzionamento cognitivo ad alto o altissimo potenziale

Sono gli alunni con doti intellettive superiori alla norma; se il QI è superiore a 115 si parla di alto potenziale (pari al 5% circa della popolazione scolastica), se è superiore a 130 di plusdotazione intellettiva (pari al 2% circa) spesso, anche per carenza di adeguate strategie didattiche, questi alunni finiscono per incorrere nell'insuccesso e persino nell'abbandono scolastico. La non adeguatezza dei compiti determina disaffezione e disinteresse per le attività proposte. Alcuni di loro sono individuati come ADHD, in quanto riuscendo a risolvere più velocemente dei loro compagni i compiti assegnati finiscono per avere molto tempo a disposizione e a distrarsi con maggiore facilità.

f. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. L'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione-codice: F90.0 ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie; i soggetti ipercinetici sono spesso

imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Possono tendere ad isolarsi, poiché non riescono ad integrarsi nel gruppo-classe. È comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

g. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline). Qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione. Si tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

5.3 ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- ✓ **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- ✓ **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- ✓ **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta perché "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012); tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

6. AZIONI PER L'INCLUSIONE

6.1 AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

a. **GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)**

Presso l'istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto dalla Funzione Strumentale per l'Inclusione, due docenti della scuola primaria, da tutti i docenti di sostegno e dai referenti di plesso, nonché da specialisti della ASL. Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PI e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e dei PDP.

b. **PI (Piano per l'inclusione)**

Ciascuna istituzione scolastica, così come delineato nel D. Lgs. del 13/04/2017 n. 66 agli articoli 4 e 8, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

c. **GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)**

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore e di altre misure di sostegno, tenendo conto del Profilo di Funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni GLO è composto dal team dei docenti del consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunna/o con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale e delle figure professionali specifiche (nel GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti). Come disposto dal D.Lgs.66/17 il GLO si riunisce per l'approvazione del PEI, entro il 31 ottobre, se necessario un incontro di verifica entro il mese di gennaio per un incontro finale, entro il 30 giugno, con la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e per la formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per l'anno successivo. Per gli alunni di nuova certificazione viene redatto il PEI provvisorio dal team docenti insieme alla figura della FF.SS. per l'Inclusione in base alla documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno/a. A seguito di questo documento, corredato altresì dalla documentazione agli atti della scuola, viene tempestivamente fatta richiesta in deroga dell'insegnate di sostegno.

Il Dirigente Scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, constata la presenza della documentazione attestante le difficoltà scolastiche e/o la presenza della relativa certificazione di Invalidità, invia all'Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

7. ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

7.1 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

a. Iscrizione

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto la documentazione aggiornata per gli adempimenti previsti. Questo permette alle famiglie di ricevere l'adeguato supporto per procedere all'iscrizione dei propri figli al nostro Istituto Comprensivo.

In caso di particolari alunni che presentano gravi difficoltà certificate, la segreteria studenti in accordo con il Dirigente Scolastico e con la Figura Strumentale, indirizza la famiglia sulle procedure necessarie per richiedere eventuali figure specialistiche (Assistenti all'educazione e/o Assistenti Personali), che collaboreranno con il docente di sostegno.

Per le iscrizioni che avvengono durante l'anno scolastico e quindi per i trasferimenti da altre scuole, la segreteria chiede alla scuola di provenienza il PEI, il PF e le relazioni finali relative alla classe di appartenenza dell'alunno/a. Il Dirigente Scolastico provvede all'inserimento dell'alunno/a nella classe di riferimento in base all'età anagrafica. In particolari casi di gravità, si tiene conto di richieste scritte da parte della famiglia stessa per inserire l'alunno/a in una classe di un anno inferiore.

b. Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, se già presente in classe, e con il supporto della Figura Strumentale per l'Inclusione. Questo permette alla scuola di individuare le strategie necessarie per permettere all'alunno/a di frequentare l'istituto in sicurezza, altresì per garantirgli un percorso educativo idoneo alle sue necessità.

7.2 SOGGETTI COINVOLTI

a. Dirigente scolastico:

- forma le classi;
- assegna i docenti di sostegno alle classi;
- cura i rapporti con gli enti coinvolti;
- presiede il GLI.

b. Referente BES/FF.SS. Inclusive:

- collabora con il Dirigente Scolastico;
- si coordina con gli insegnanti di sostegno, per i quali predispone l'orario scolastico secondo le necessità degli alunni e in corrispondenza al loro carico orario.
- raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, Enti territoriali);
- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita;
- promuove l'attuazione di corsi di aggiornamento e formazione territoriale;
- coordina le attività del GLI.

c. Docente di sostegno:

- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione;
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
- tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;
- coordina la stesura del PEI;

- favorisce l'inclusione dell'alunno nel gruppo classe.

d. Docente curricolare:

- accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;
- partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;
- collabora alla formulazione del PEI e predispone interventi personalizzati e consegne per l'alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il collega specializzato.

e. Consiglio di classe:

- coordina le attività didattiche per consentire all'alunno/a con disabilità la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe;
- definisce gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.

f. Assistente all'Educazione - Assistente Personale (se espressamente richiesto dalla famiglia):

- **L'assistente all'educazione** opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI, in collaborazione con l'insegnante di sostegno e con il team docenti.
- **L'assistente personale** agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo e assiste l'alunno relativamente ai bisogni primari.

g. Collaboratori scolastici: su richiesta, aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e lo assistono relativamente ai bisogni primari.

h. Esperti ASL:

- Vengono invitati, secondo la loro disponibilità, a partecipare agli incontri periodici per la stesura e la convalida di PEI;
- collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del PF.

i. GLO:

Generalmente nella seconda metà del mese di ottobre è programmato un Gruppo di Lavoro Operativo per ogni classe in cui è presente un alunno H, a cui partecipano tutti i docenti del consiglio di classe, gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, se disponibili, e la famiglia, in cui si discute una proposta di elaborazione del **Piano Educativo Individualizzato**. Questo documento è approvato entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione è depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell'alunno/a.

7.3 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

a. Piano Educativo Individualizzato

Il PEI viene elaborato dal GLO, partendo dalla Diagnosi Funzionale, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal Profilo di Funzionamento, redatto secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. In particolare il PEI:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità di sostegno didattico;
- le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

- gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.

Il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) può scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati:

1. **percorso curricolare**: uguale a quello di tutti gli alunni della classe;
2. **percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina"**: gli obiettivi da raggiungere in tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe;
3. **percorso "differenziato"**: con obiettivi e contenuti stabiliti dal C.d.C. nell'ambito del PEI in relazione ai bisogni dell'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati DPR n. 323 del 23 luglio 1998).

b. Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno descriverà:

- L'evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza;
- L'evoluzione dell'aspetto didattico;
- Le modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici) e informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore;

Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche:

- il programma effettivamente svolto;
- le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale;
- i criteri di valutazione.

c. Verifica e valutazione

In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che:

- le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- la valutazione deve esser svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI;
- un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;
- un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

d. Esame di Stato e prove INVALSI

Gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato sono ammessi a sostenere esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell'attestazione delle competenze ai sensi dell'art.13 DPR 323/1998. I testi delle prove sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal C.d.C.

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma la Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell'uso di mezzi tecnici o in modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che comprovano che il candidato ha raggiunto una preparazione adeguata al rilascio del titolo studio con valore legale.

L'articolo 20, comma 8, del D.lgs. 62/2017, riguardo alla partecipazione alle prove INVALSI da parte degli studenti disabili, dispone che i C.d.C. possono prevedere misure compensative o

dispensative e, laddove necessario, adattamenti della prova, sulla base del PEI dell'alunno.

Le **misure compensative** e **dispensative** previste sono: sintetizzatore vocale per l'ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi (formato CBT) e Braille, tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova), esonero da una o più prove e per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

8. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

8.1 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Iscrizione

La famiglia insieme all'alunno/a può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo; procede successivamente con l'iscrizione dello stesso/a e fa pervenire entro breve tempo la certificazione attestante la diagnosi del medico.

L'assistente amministrativo acquisisce la diagnosi e apre un fascicolo personale in segreteria e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente BES.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno/a da parte di tutti i componenti del Consiglio di classe.

8.2 SOGGETTI COINVOLTI:

a. Dirigente Scolastico:

- accerta, con il Referente per i BES, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal C.d.C.;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto per i BES, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- promuove, con il Referente d'Istituto per i BES, azioni di sensibilizzazione per genitori e studenti;
- attiva con il Referente d'Istituto per i BES, su delibera del collegio dei docenti, eventuali azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA.

b. Referente BES / Funzione Strumentale per l'Inclusione:

- collabora con il Dirigente Scolastico su compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- predispone interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza.

c. Coordinatore di classe:

- si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con

DSA della classe;

- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto per i BES per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio, dovute all'utilizzo degli strumenti compensativi.

d. Consiglio di classe:

- mette in atto azioni per la rilevazione precoce, attraverso l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche;
- individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;
- prende visione della certificazione diagnostica;
- crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere;
- redige collegialmente il PDP;
- cura l'attuazione del PDP e ne propone eventuali modifiche in itinere;
- si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;
- acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.

e. GLI:

- rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie didattiche;
- raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusività;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.

f. Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

La scuola, ai sensi dell'art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi, ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.

8.3 LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

a. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.

Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, dai docenti del C.d.C. e dalla famiglia. Nel caso poi di studenti maggiorenni la normativa prevede che gli stessi sottoscrivano il proprio PDP.

Le fasi di costruzione del PDP:

- Segnalazione al C.d.C., condivisione del problema e valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra rilevazione;
- Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e individuazione delle difficoltà e dei punti di forza;
- Definizione condivisa delle strategie d'intervento, dei tempi, delle scelte metodologiche di

lavoro, degli strumenti compensativi e delle misure;

- Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie d'intervento e dei tempi di verifica del Piano.

b. Strumenti compensativi e misure dispensative

La Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che consentono all'alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo permettendogli di svolgere la parte "automatica" della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi più complessi (la tavola pitagorica, la tabella delle misure e delle formule, la calcolatrice, il PC, i dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori ecc.) e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (tempi più lunghi per le prove scritte e lo studio, interrogazioni programmate, assegnazione di compiti a casa in misura ridotta, ecc.).

Il C.d.C. determina gli strumenti compensativi più efficaci per l'apprendimento dell'alunno, concordandoli con la famiglia e/o con l'alunno, sia per l'utilizzo a casa, secondo le disponibilità delle famiglie, sia per accompagnare l'apprendimento degli alunni in base alle disponibilità multimediali presenti a scuola.

c. Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che i docenti di lingue straniere concedano maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire di tempi aggiuntivi; di una adeguata riduzione del carico di lavoro; dispensa dalla lingua straniera scritta. La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
3. approvazione da parte del C.d.C. della dispensa, in forma temporanea o permanente.

L'esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e altre patologie. Lo studente può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;
2. richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
3. approvazione dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera da parte del C.d.C..

In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto all'attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso l'ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

d. Verifica e valutazione

Per gli alunni con DSA è necessario che:

- le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP;
- la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo;
- per favorire l'apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale.

e. Esame di Stato e prove INVALSI

Nell'esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito del percorso didattico individualizzato, elaborato dal C.d.C.

A tal proposito si suggerisce che il C.d.C. predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza e imparzialità l'apprendimento dello studente con DSA. Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico. In particolare tali studenti:

- possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP e utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame (art. 5 del DM 5669/2011);
- accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:
 - Testi trasformati in formato MP3 audio
 - Lettore umano
 - Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale;
- hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all'accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;
- hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
- nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.

Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze (art. 13 DPR 323/1998).

L'articolo 20, comma 14, del D.lgs. 62/2017, dispone che gli studenti con DSA, che partecipano alle prove INVALSI:

- possono beneficiare di strumenti compensativi, in coerenza con previsto nel PDP;
- non sostengono la prova di Inglese, se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

Le **misure compensative** e **dispensative** previste sono: dizionario, sintetizzatore vocale per l'ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna

prova), esonero dalla prova di lingua Inglese.

9. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

9.1 LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale;
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

a. La decisione del Consiglio di Classe

In questi casi, indipendentemente dalla richiesta dei genitori, la decisione di predisporre un PDP spetta solo del Consiglio di classe. Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno, ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni della Legge 170/2010.

Quando il Consiglio di classe decide di attivare una didattica personalizzata può farlo:

1. **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno.
2. **Predisponendo un PDP con le tempistiche sotto indicate:**
 - **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, predisporranno il PDP e lo sottoscriveranno con la famiglia;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - **nello scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

9.2 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle

rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal MIUR.

10. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

10.1 PROTOCOLLO DI INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

In questa sezione si intende presentare un modello che illustri una prassi condivisa, corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l'inserimento e l'inclusione degli alunni stranieri, che abbia le seguenti finalità:

- Facilitare l'ingresso di ragazzi di un'altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza e integrazione di alunni stranieri;
- Favorire la creazione di un clima d'accoglienza e di attenzione per rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione e per facilitare i processi di apprendimento;
- Valorizzare la cultura d'origine e la storia personale di ogni alunno;
- Facilitare la relazione con la famiglia immigrata;
- Costruire reti collaborative tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'educazione interculturale.

a. Contenuti

Il Protocollo Accoglienza delinea prassi di ordine:

- Amministrativo - burocratico (iscrizione, documentazione);
- Comunicativo - relazionale (fase di prima accoglienza);
- Educativo -didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento Ita. L2, curriculum, collaborazione genitori, educazione interculturale);
- Sociale (attività integrate con il territorio).

In particolare:

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri neo arrivati o comunque da inserire in un progetto di accoglienza;
- traccia fasi e modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;
- prevede l'individuazione di procedure di controllo da parte della segreteria;
- prevede la raccolta in un archivio (cartaceo e/o informatico) di tutta la documentazione inerente la frequenza di eventuali scuole straniere non comunitarie.

10.2 SOGGETTI COINVOLTI:

a. COMMISSIONE ACCOGLIENZA STRANIERI

La Commissione Accoglienza Stranieri si identifica con il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) costituito ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) già operante nell'Istituto e, per la parte amministrativa, con il personale della Segreteria.

E' compito della Commissione:

- redigere il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri;
- esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- effettuare un colloquio con l'alunno per la valutazione delle competenze linguistiche e culturali;
- proporre la predisposizione di schede di rilevazione e misurazione della competenza

linguistica, per gli alunni da inserire nel secondo ciclo di istruzione;

- effettuare colloqui e relazionarsi con le famiglie, con l'aiuto di un mediatore linguistico se presente;
- fornire al Coordinatore della classe che accoglierà l'alunno le informazioni raccolte;
- promuovere l'attivazione di laboratori linguistici, facilitando, ove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti del Consiglio di classe per la stesura e l'attuazione di un piano personalizzato.

b. Consigli di Classe

Hanno il compito di:

- accogliere il nuovo alunno presentandolo alla classe;
- prendere visione di tutta la documentazione che accompagna l'alunno/a;
- ricercare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento;
- osservare l'alunno nel contesto classe, utilizzando apposite schede;
- predisporre prove per accertare le abilità grafico-manipolative e la conoscenza del sistema alfabetico italiano, prove logico-matematiche e test sulla conoscenza della lingua inglese o di altre lingue europee;
- programmare gli interventi didattici ed educativi utili a facilitare l'inserimento del nuovo alunno e redigere se necessario un Piano Didattico Personalizzato;
- seguire le indicazioni relative alla valutazione riportate nell'eventuale PDP.

10.3 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO DIDATTICO

a. Domanda d'iscrizione

Il personale designato della segreteria didattica fornisce informazioni e indicazioni generali sulla scuola e richiede la necessaria documentazione anagrafica, sanitaria ed il curriculum scolastico pregresso.

b. Colloquio con i genitori e l'alunno

Un componente della Commissione di Accoglienza in presenza con docente del team di classe, nello specifico il referente o coordinatore di classe, (eventualmente affiancato dal mediatore linguistico-culturale o da un facilitatore alla comunicazione, che può essere anche un altro studente che conosce la stessa lingua del nuovo alunno) raccoglie informazioni sull'alunno e la famiglia, sulla storia scolastica e sul progetto migratorio dei genitori.

c. Approfondimento della conoscenza

I docenti del Consiglio di Classe (eventualmente affiancato dal mediatore linguistico-culturale o dallo studente facilitatore) procederanno a rilevare la situazione di partenza dell'alunno relativa agli apprendimenti attraverso prove per accertare le abilità grafico-manipolative e la conoscenza del sistema alfabetico italiano, prove logico-matematiche e test sulla conoscenza della lingua inglese o di altre lingue europee.

d. Inserimento degli alunni nelle classi

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte durante la prima fase di accoglienza, e sentito il parere della Commissione di Accoglienza, propone l'assegnazione dell'alunno alla classe. L'inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, in quanto consente al neo-arrivato di instaurare rapporti più significativi con i nuovi compagni, di evitare un pesante ritardoscolastico e di ridurre il rischio di dispersione

scolastica, ma in caso di richieste personali della famiglia il Dirigente può accogliere l'istanza di inserirlo in una classe inferiore.

Il D. S., inoltre, valuta poi tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia in un'ottica che, pur tenendo conto del criterio numerico, consideri anche altri fattori utili ad un'inserimento proficuo per l'alunno e per il gruppo classe nella sua globalità.

Sono presi in considerazione:

- ♦ la presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
- ♦ la complessità delle classi (disagio, handicap, dispersione, ...);
- ♦ la presenza di più insegnanti di sostegno all'interno della classe di inserimento per dare la possibilità agli insegnanti presenti di prendere in carico anche l'alunno appena inserito;
- ♦ la ripartizione degli alunni nelle classi per evitare la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri.

Qualora l'alunno straniero si inserisca nel corso dell'anno scolastico (dopo il mese di marzo) l'attività didattica verterà principalmente sulla socializzazione e sullo sviluppo delle capacità relazionali dell'alunno.

e. Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati

Secondo le Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, (CM n. 24 del 1 marzo 2006), in relazione all'apprendimento dell'italiano L2, quale lingua per comunicare e quale lingua per studiare:

- La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.
- Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni.
- Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.
- È cura dei Consigli di Classe operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana possano avere una valutazione almeno nelle materie meno condizionate dalla competenza in Italiano L2.
- Il Consiglio di Classe può prevedere un percorso individualizzato che svolga attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico propedeutico ai linguaggi specialistici disciplinari.
- Nella valutazione dell'alunno sarà opportuno prendere in considerazione il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico; tale percorso diventa quindi parte integrante della valutazione di italiano e anche di altre discipline, nel caso in cui sia stato possibile l'apprendimento di contenuti.
- Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Ogni scelta del Consiglio di Classe deve essere verbalizzata.
- Si ricorda che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento e di eventuali condizioni particolari. Per la valutazione degli alunni stranieri, inoltre, è opportuno prendere

in considerazione la situazione di possibile svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano L2.

Approvato dal GLI in data

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lupo Damiano